



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 47 del 06/06/2013 -
Determinazione nr. 1405 del 06/06/2013

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 - Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per "le linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006 n. 88 in attuazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308, così come modificato dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243 e dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31) reca, nella parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184) apporta notevoli modifiche, tra l'altro, alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla parte V, come modificata dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, nel disciplinare le autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, prevede che l'autorità competente proceda obbligatoriamente, entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso, all'adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale (art. 272 comma 2) per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV, ferma restando la possibilità di procedere in merito anche per categorie di stabilimenti che non svolgono le attività sopra richiamate, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- l'art. 281, comma 3 del Titolo I, parte V, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. prevede che "i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1 settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni...OMISSIS la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 269 ovvero ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3...";

- all'art. 268 comma 1, lettera h) lo stabilimento è definito come “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”;
- la parte I dell'Allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede che le linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque siano sottoposte alle disposizioni del titolo I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- le linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque non rientrano tra le attività elencate alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06, tuttavia la Provincia ritiene di rilasciare un'autorizzazione di carattere generale al fine di semplificare la procedura autorizzativa per tale tipologia di attività vista la notevole diffusione della stessa sul territorio provinciale;
- il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. prevede, fra l'altro, che i valori limite di emissione e le prescrizioni siano stabiliti in conformità all'articolo 271 commi da 5 a 7. Pertanto, per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi, i valori limite di emissione e le prescrizioni, devono essere stabiliti sulla base delle migliori tecniche disponibili e di quanto disposto nelle normative regionali e nei piani e programmi di qualità dell'aria. Inoltre non devono essere meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I, II, III e V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- il comma 2 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. indica, fra l'altro, che l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti generali della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni siano deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie autorizzate;
- il comma 3 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 128/2010, prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione generale si applichi a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione e che l'autorità competente proceda, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo;
- secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 recante “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” all'art. 3, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 24/06, sono di competenza delle Province, fra l'altro, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché dalle modifiche sostanziali e dai trasferimenti in altre località degli impianti ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272, e 275 del D.Lgs. 152/2006 (lettera c) e le funzioni relative all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera dei predetti impianti (lettera d);
- l'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 specifica, tra l'altro, che il Servizio Qualità dell'aria attende agli adempimenti provinciali, in attuazione della legislazione in materia;

RITENUTO di dover adottare un'autorizzazione a carattere generale conforme a quanto previsto dalla parte V del D.Lgs. 152/06 così come modificato decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

CONSIDERATO CHE:

- le linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque che intendono avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale devono presentare alla Provincia una comunicazione redatta

secondo il modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione”, pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>);

- le condizioni tecniche, il rispetto delle quali è presupposto indispensabile per l'adesione, da parte delle aziende, alle autorizzazioni di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/06, art. 272, comma 2), risultano allegate al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
- è opportuno che la richiesta di adesione sia contestualmente inviata al Comune sede dell’attività, all’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 ed al Dipartimento provinciale di Pordenone dell’ARPA FVG competenti per territorio;
- alla stesura del presente provvedimento ha collaborato anche il Dipartimento di Pordenone dell’ARPA FVG fornendo il proprio supporto tecnico;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

D E T E R M I N A

di rilasciare, ai sensi dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, un’autorizzazione generale alle emissioni secondo i 12 articoli seguenti:

Art. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente “autorizzazione di carattere generale” è rilasciata ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Possono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale i gestori di “linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque” che effettuino esclusivamente attività per le quali l’autorità competente abbia emanato un’autorizzazione di carattere generale.
2. Nella presente autorizzazione generale vengono adottate le seguenti definizioni presenti nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento”, Titolo I “Principi generali e competenze”, art. 74:
 - fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.
3. Sono autorizzate in via generale alle emissioni in atmosfera le linee fanghi che comprendono una o più delle seguenti fasi: ispessimento, digestione aerobica, digestione anaerobica, trattamenti di disidratazione dei fanghi (trattamenti meccanici: nastro/filtro-pressatura, centrifugazione o altre operazioni assimilabili e letti di essiccazione naturali).
4. Le imprese che esercitano oppure che intendono avviare, modificare o trasferire le attività di cui al precedente punto, con caratteristiche gestionali diverse da quelle previste nella presente determinazione, devono presentare alla Provincia apposita domanda di autorizzazione seguendo le normali procedure previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
5. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività per le quali non siano state predisposte autorizzazioni generali, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

Art. 2 – MODALITA' E TEMPI DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE

1. I gestori degli stabilimenti che intendono aderire alla presente autorizzazione generale (nuova attività, modifica sostanziale, trasferimento), presentano preventivamente istanza alla Provincia, utilizzando il modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione” pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>). Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all' Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
2. I gestori degli stabilimenti già in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale utilizzando il modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione”, pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>), allegando, se necessario, un progetto di adeguamento. Copia della domanda e della documentazione allegata deve essere trasmessa, a cura del gestore, al Comune di competenza, al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG e all' Azienda per i Servizi Sanitari n. 6.
3. I gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, che non ricadevano nel campo di applicazione né del D.Lgs. 152/06 né del D.P.R. 203/1988 e che intendono aderire alla presente autorizzazione generale, devono presentare la domanda di adesione alla Provincia di Pordenone e, per conoscenza, al Comune di competenza, all'ARPA, Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari utilizzando esclusivamente il modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione” pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>).
4. L'adesione, consente ai gestori delle attività esistenti di continuare l'esercizio nel rispetto del presente provvedimento, salvo che l'Amministrazione Provinciale non neghi l'adesione. Qualora sia necessario realizzare un adeguamento per poter aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, deve essere presentato un progetto in allegato alla domanda di adesione. L'adeguamento alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dal presente provvedimento e dai relativi allegati deve avvenire entro il 01 settembre 2013.

Art. 3 – CAUSE DI DINIEGO ALL'ADESIONE

La Provincia può negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale, nel caso in cui:

- a) la domanda di adesione non sia compilata in base al modulo “Attività in deroga - Domanda di adesione” pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) in ogni sua parte;
- b) non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4;
- c) vi sia opposizione motivata del Comune o qualche altro ente;
- d) in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che ricadono in una particolare tutela ambientale;
- e) siano accertate sull'attività condizioni di irregolarità;
- f) in caso di segnalazioni ripetute e recenti, verificate dagli organi di controllo, di inconvenienti di carattere ambientale;
- g) nello stabilimento non vengano svolte esclusivamente attività per le quali l'autorità competente abbia emanato delle autorizzazioni di carattere generale.

Art. 4 – OBBLIGHI

È fatto obbligo ai soggetti che aderiscono alla presente autorizzazione generale di osservare le seguenti

prescrizioni:

- a) nel caso di installazione di nuova attività, trasferimento o modifica sostanziale i gestori devono:
- installare e avviare l'attività solamente dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento da parte della Provincia della richiesta di adesione all'autorizzazione di carattere generale. Entro tale termine, la Provincia può negare al soggetto richiedente l'adesione all'autorizzazione di carattere generale;
 - mettere a regime gli impianti che producono emissioni convogliate entro novanta (90) giorni dalla data della messa in esercizio;
 - qualora le date di messa in esercizio e/o di messa a regime indicate dalla società nella domanda di adesione alla presente autorizzazione non venissero rispettate, comunicarlo tempestivamente alla Provincia di Pordenone e al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
 - entro il tempo massimo di 45 giorni dalla data di messa a regime, effettuare le misure analitiche delle emissioni convogliate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG;
- b) nel caso di attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010, che non ricadevano nel campo di applicazione né del D.Lgs. 152/06 né del D.P.R. 203/1988 oppure già autorizzate alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esse si ritengono autorizzate ai sensi della presente autorizzazione generale se, dopo quarantacinque (45) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione, la Provincia non ha negato la stessa. I gestori di dette attività devono, per gli eventuali impianti che producono emissioni convogliate, entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale o entro centoventi (120) giorni in caso di adeguamento dell'attività, effettuare le misure analitiche delle emissioni (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi) e inviarne copia alla Provincia di Pordenone e al Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG (possono essere utilizzate le analisi di autocontrollo eventualmente già effettuate fino a dodici (12) mesi prima della data di presentazione della domanda purché l'impianto non abbia subito modifiche sostanziali a seguito di un eventuale adeguamento);
- c) le operazioni di manutenzione parziale e totale degli eventuali impianti che producono emissioni devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
- d) la società deve dimostrare, qualora richiesto dagli organi di controllo, l'avvenuta manutenzione ordinaria e straordinaria degli eventuali dispositivi di trattamento delle emissioni attraverso la compilazione di un registro delle manutenzioni (uno schema indicativo del registro può essere reperito all'appendice 2 – allegato VI – parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) oppure fornendo altra documentazione, tenuta a disposizione presso l'azienda, che attesti gli avvenuti interventi di manutenzione;
- e) qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- f) gli allegati 1 e 2 con i loro contenuti sono da considerarsi parte integrante dei suddetti obblighi.

Art. 5 – ESCLUSIONI

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 in procedura ordinaria:

1. in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
2. nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3

febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;

3. qualora, anche a seguito della conferma di adesione all'autorizzazione generale da parte dell'autorità competente, la società intenda installare nuovi impianti sottoposti al regime autorizzatorio ordinario;
4. nel caso in cui le "linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque" siano comprese all'interno di attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-ter e 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. oppure ad autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
5. nel caso in cui le "linee di trattamento fanghi derivanti dagli impianti di trattamento acque" includano impianti di incenerimento di vario tipo dei fanghi oppure impianti di gestione anaerobica dei fanghi ove il biogas venga utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Art. 6 – COMUNICAZIONI A SEGUITO DI MODIFICHE

1. Deve essere comunicata, altresì, a questa Provincia ed al Comune di competenza:
 - a) ogni eventuale variazione relativa alla modifica dei dati del gestore o della ragione sociale della ditta interessata;
 - b) l'eventuale dismissione dell'attività, la quale comporterà la decadenza dell'autorizzazione in essere.
2. Deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ogni eventuale modifica non sostanziale che il gestore dell'attività intenda realizzare. Nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica.
3. In caso di subentro nella gestione dell'attività da parte di soggetti terzi, il gestore subentrante dovrà presentare preventivamente al subentro una nuova domanda di adesione alla presente autorizzazione, utilizzando il modulo "*A.G. Domanda di adesione per il subentro*" pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione Provinciale (<http://www.provincia.pordenone.it>) da inviarsi per conoscenza anche al Comune ove ha sede l'attività. Il gestore subentrante potrà continuare, nel rispetto della presente autorizzazione di carattere generale, l'esercizio dell'impianto o delle attività purché le attività rimangano invariate. Dalla data di presentazione della nuova adesione, l'autorizzazione generale si considera decaduta per il gestore cedente.

Art. 7 – PERIODO DI VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E RINNOVO

1. La presente autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti.
2. L'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Resta ferma la possibilità da parte della Provincia di Pordenone di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione nei casi previsti dalla normativa vigente e/o in ottemperanza a disposizioni normative di eventuale futura emanazione.

Art. 8 – CONTROLLI

1. E' facoltà dell'Amministrazione Provinciale di richiedere in qualsiasi momento ai singoli gestori aderenti tutte le informazioni, la documentazione integrativa e gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari.
2. E', altresì, facoltà dell'Amministrazione Provinciale verificare in qualunque momento il rispetto dei requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale. Conseguentemente è facoltà dell'Amministrazione stessa negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistano o revocarla qualora i requisiti vengano a modificarsi.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni della presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 e delle sanzioni di cui all' art. 279 della parte quinta del D.Lgs. 152/06e s.m.i.

Art. 9 – RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si richiamano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
2. I contenuti del presente provvedimento e dei relativi allegati potranno essere modificati a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
3. L'adesione ad un'autorizzazione di carattere generale non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista e che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.

Art. 10 – ALLEGATI

Alla presente autorizzazione sono allegati, quali parti integranti della stessa:

- allegato 1: Requisiti tecnici e prescrizioni per l'adesione all'autorizzazione generale
- allegato 2: Dati tecnici.

Art. 11 – DIFFUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione di carattere generale viene pubblicata sul sito Internet della Provincia di Pordenone (<http://www.provincia.pordenone.it/>). Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Dipartimento di prevenzione dell'A.S.S. n. 6, alle Associazioni degli imprenditori operanti sul territorio provinciale ed alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Art. 12 – RICORSI

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di giorni 60 e giorni 120 dalla sua pubblicazione.

Pordenone, lì 06/06/2013

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 06/06/2013 00:41:37

IMPRONTA: 0D094A7629FB2B5B4040DA18CBE6106B2305DBB54EEA3E926E4166106B11BAA2
2305DBB54EEA3E926E4166106B11BAA289694527279915D09F69B1AE9B76FFB2
89694527279915D09F69B1AE9B76FFB299CCDA5337544CEFB922DE3114254D90
99CCDA5337544CEFB922DE3114254D905F0A92D7D6026425BEF57671208064CE